



**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di
analisi del disegno di legge 2960
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

**Audizione del 6 novembre 2017 presso
le Commissioni 5[^] e V congiunte di Senato e Camera dei deputati**

**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del disegno di legge 2960
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020**

Audizione del 6 novembre 2017 presso le Commissioni 5^a e V congiunte di Senato e Camera dei deputati

Considerazioni generali

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 non si discosta troppo dalle recenti manovre finanziarie, essendo caratterizzato, come le altre, da misure capaci di assicurare soltanto un parziale e momentaneo ristoro alle esauste famiglie italiane.

Il provvedimento si muove, nella sostanza, su due binari, i quali drenano larga parte delle risorse: la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote Iva e la previsione di bonus e crediti di imposta che, in quest'ultimo caso, puntano ad intercettare e ad alimentare quel minimo di fiducia che sembra emergere da qualche rilevazione statistica.

La clausola di salvaguardia pesa per un punto percentuale del prodotto interno lordo; negli anni, il non aver affrontato la questione fiscale in maniera organica si stima sia costata ottanta miliardi di euro, una montagna di risorse che avrebbe permesso una riforma indirizzata verso una maggiore equità, tale da valorizzare la famiglia e gli investimenti produttivi. Viceversa, si è deciso di non affrontare i nodi, di non chiarire fino in fondo quale peso debba avere la tassazione sui redditi delle persone e quale quella sulle cose, con il risultato che oggi la pressione fiscale su chi paga le tasse è diventata insostenibile.

Lo stesso bonus di ottanta euro, perno della politica fiscale del governo Renzi e poi confermato dall'attuale Presidente del consiglio dei ministri, Gentiloni, pur portando un minimo di respiro ai magri bilanci domestici, presenta un profilo di iniquità, laddove non tiene conto dei carichi familiari, un vero e proprio paradosso che finisce per penalizzare i nuclei monoreddito con figli.

Altre risorse che si sarebbero potute investire in maniera più efficace, favorendo così un contesto più propizio al recupero di competitività dell'intero sistema Paese, sul versante del lavoro dipendente, come su quello delle imprese.

La questione fiscale rimane irrisolta, come anche quella della lotta al sommerso: si tratta di due aspetti sui quali la prossima legislatura dovrà centrare l'attenzione.

Da subito, viceversa, andrebbero riviste le scelte in materia previdenziale.

Se a metà mandato parlamentare sembrava possibile una riforma strutturale nel senso di ridare flessibilità in uscita sul modello delle cosiddette quote, nei fatti ci si è limitati ad introdurre un meccanismo, quello dell'Anticipo Pensionistico, molto costoso per la più vasta platea dei lavoratori e soltanto apparentemente vantaggioso per una minima parte di contribuenti, la cui attività professionale si caratterizza per impieghi in lavori particolarmente gravosi o per altre condizioni connesse allo status, come la disoccupazione, o alla non autosufficienza, propria o dei propri congiunti. Un meccanismo con profondi limiti – del resto, non è un

caso se il 70 per cento delle domande presentate per l'Ape sociale sia stato rigettato dall'Inps -, sul quale ora pende l'incremento dell'età pensionabile in ragione della speranza di vita.

In questo senso, il semplice rinvio della decisione da dicembre a giugno del prossimo anno non può essere la soluzione, così come non lo è stata per la questione Iva e per l'altra partita ancora in piedi, quella degli esodati, per i quali, pur in presenza di risorse potenzialmente disponibili, non si intravede ancora una soluzione definitiva ed utile ad assicurare una vita dignitosa.

Previdenza ed occupazione sono strettamente connesse. Non è un caso se, all'indomani della riforma pensionistica del 2011, le due fasce di età estreme abbiano avuto un andamento inversamente proporzionale: mentre cresceva il lavoro dei sessantenni, precipitava quello dei giovani, sospesi fra disoccupazione, disillusione ed emigrazione.

La legge di bilancio rinnova la politica dei bonus, introducendo un incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile. Non si è convinti sia sufficiente, considerando che al momento le imprese non assumono più a tempo indeterminato, nonostante il contratto a tutela garantisca una più facile licenziabilità delle persone.

L'occupazione si sostiene immettendo risorse vere sugli asset strategici, così da favorire le migliori condizioni possibili per gli investimenti produttivi. Il credito di imposta sui macchinari e, finalmente, anche sulla formazione e la riqualificazione del personale – per inciso, gli Istituti tecnici superiori devono essere messi in condizioni di ben operare - in linea con Industria 4.0 è importante, ma potrebbe non essere decisivo, perché presuppone che l'azienda sia nella situazione di poter investire. Il rischio, evidenziato peraltro già lo scorso anno dall'Istat, è che si allarghi il baratro che divide quel 25 per cento di imprese che hanno saputo resistere bene alla crisi, riuscendo addirittura a crescere, con la restante parte che arranca faticosamente, soprattutto nel Mezzogiorno, altra ferita aperta.

L'occupazione si aiuta anche attraverso una pubblica amministrazione efficiente ed efficace. Se il personale dipendente è sempre meno motivato – è difficile esserlo quando il contratto collettivo di lavoro non si rinnova da quasi un decennio e le risorse stanziare per le amministrazioni centrali sono appena sufficienti a coprire il presente, senza tener conto della pesante perdita di potere d'acquisto accumulata dal 2009 – e pure sotto gli standard minimi in fatto di organico, la macchina dello Stato mostra tante disfunzioni.

I livelli essenziali delle prestazioni sono spesso soltanto un buon auspicio, più che una realtà. La sanità è diventata una questione di mero bilancio e non di salute dei cittadini. Gli enti locali sono sovente vicini al collasso, per scelte errate degli amministratori, ma anche per i tagli poco intelligenti alla spesa pubblica. Centinaia di migliaia di pendolari, la mattina, non sanno se troveranno il mezzo di trasporto pubblico per andare a lavoro o a scuola.

Grandi temi, quindi, ma anche piccoli ed importanti segnali da inviare, come, ad esempio, aumentare l'indennizzo alle persone e ai figli vittime di violenza oppure incrementare le risorse per il capitolo sulle

famiglie da destinare a misure a sostegno della natalità o, ancora, il sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto.

Non servirebbero a cambiare il giudizio complessivo, ma almeno si inizierebbe a fare un passo verso una maggiore equità.

Analisi dell'articolato

| Articolo | Contenuto | Osservazioni |
|---|--|---|
| Art. 1 – Risultati differenziali del bilancio dello Stato | Si rimanda all'allegato 1 per la definizione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2018, 2019 e 2020. | |
| Art. 2 – Sterilizzazione incremento aliquote dell'Iva e delle accise | Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge 190/2014. Nello specifico: l'aliquota Iva del 10% è incrementata dell'1,5% dal 2019 e di un altro 1,5% a decorrere dal 2020; l'aliquota Iva del 22% è incrementata del 2,2% dal 2019, di un ulteriore 0,7% dal 2020 e dello 0,1% dal 2021; l'incremento delle accise, tale da assicurare entrate per ulteriori 350 milioni, scatta dal 2020. | A regime, l'aliquota Iva del 10% salirebbe al 13% (anno 2020), mentre quella al 22% andrebbe al 25% (anno 2021). Si osserva come negli anni si sia sempre proceduto rinviando le scadenze, senza mai affrontare a fondo la questione complessiva della riforma fiscale, sia con riferimento alla tassazione delle persone che sulle cose. |
| Art. 3 – Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato | Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 63/2013 con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (art. 14) che sono prorogate al 31 dicembre 2018, ma con una riduzione al 50% per gli interventi di climatizzazione invernale; viene estesa la disciplina anche agli interventi di climatizzazione invernale con generatori a biomasse (valore max della detrazione è fissato a 30mila euro). Le detrazioni sono fruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari e per gli enti ad essi collegati, anche costituiti in forma societaria alla data del 31 dicembre 2017. Sono attesi dei decreti ministeriali per la definizione delle caratteristiche tecniche. Proroga pure le misure contenute nell'articolo 16, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (compresa la parte relativa all'acquisto di mobili); sono attesi dei decreti ministeriali attuativi. È prevista una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un massimo | Le misure hanno riscosso un interesse crescente nei cittadini. Da valutare con attenzione la riduzione della percentuale di agevolazione riconosciuta, cosa che potrebbe avere delle ripercussioni negative. Da monitorare con attenzione l'impatto che avrà l'agevolazione fiscale sulla sistemazione delle aree verdi. Si tratta di un aspetto che può avere ricadute positive sia sul versante del decoro che su quello della sicurezza. |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>5mila euro, per la sistemazione a verde di aree scoperte private e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; la detrazione spetta anche in caso di spese effettuate nell'ambito di condomini. Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione. È necessario che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili; la detrazione è ripartita in quote decennali. La misura contenuta all'articolo 9, comma 1, del dl 47/2014 che prevede una aliquota agevolata (10%) in caso di affitto con contratti a canone concordato, trova applicazione anche nel 2018 e nel 2019.</p> | |
| <p>Art. 4 – Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico</p> | <p>È riconosciuta una detrazione del 22% per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. Non concorrono a formare reddito le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro a tutti i lavoratori o a categorie di lavoratori per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico per i dipendenti e i familiari a carico.</p> | <p>La norma recupera una disposizione in vigore in passato che aveva avuto un certo impatto positivo. È interessato il Dpr 917/1986, articoli 15 e 51.</p> |
| <p>Art. 5 – Maggiorazione della deduzione di ammortamenti</p> | <p>Il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, è maggiorato del 30%, se tali acquisti sono effettuati entro il 31 dicembre 2018 (30 giugno 2019, se l'ordinativo è perfezionato entro il 31 dicembre e se si è pagato un acconto del 20%). Ciò ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. La norma si applica agli investimenti in beni immateriali.</p> | <p>Si tratta di una misura che ha avuto finora un riscontro positivo. È evidente che siamo davanti ad un meccanismo che favorisce le imprese che investono, cosa che nel tempo finirà per allargare il confine fra chi innova e chi cerca di resistere agli effetti negativi della crisi.</p> |
| <p>Art. 6 – Proroga del blocco aumenti aliquote 2018</p> | <p>Viene prorogata la norma contenuta all'articolo 1, comma 26 della legge 208/2015 anche al 2018 del blocco degli aumenti delle addizionali locali. Per gli enti locali che hanno deliberato, possono mantenere la stessa maggiorazione già deliberata sulla Tasi anche nel</p> | <p>Il blocco delle addizionali locali è positivo se letto dal versante dei contribuenti, ma è negativo se visto con gli occhi degli amministratori locali, sempre più alle prese con le difficoltà di bilancio. Se, quindi, l'aumento della tassazione è da scongiurare,</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | 2018. | è pur vero che gli enti locali devono essere messi in condizione di operare, per cui appare utile riprendere il filo interrotto del federalismo fiscale. |
| Art. 7 – Sostegno agli investimenti delle Pmi (Nuova Sabatini) | È autorizzata la spesa di 33 mln per il 2018, 66 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e per 33 mln per il 2023 per far fronte agli oneri derivanti dall'art. 2, comma 4, del dl 69/2013. Una quota parte del 30% è riservata agli acquisti volti a favorire la transizione verso la manifattura digitale (Impresa 4.0). Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 232/2016 è prorogato fino ad esaurimento delle risorse (nella versione vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2018). | Per questo articolo, valgono considerazioni simili a quelle espresse al precedente articolo 5. Si favoriscono le imprese che investono – ed è una cosa giusta –, ma tale misura non serve a risollevare le sorti di quella vasta platea di aziende che oggi non è in condizione di investire. |
| Art. 8 – Credito di imposta per le spese di formazione 4.0 | Sono interessate tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile. Ad esse viene riconosciuto un credito di imposta, a valere dal periodo successivo al 31 dicembre 2017, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività formativa. L'importo massimo annuale è di 300mila euro. Le attività formative, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, devono essere volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali). Non è ammissibile la formazione ordinaria | La misura sana una carenza evidenziata già lo scorso anno: il passaggio ad Industria 4.0 comporta il necessario adeguamento delle competenze professionali del personale dipendente. Se così non fosse, si rischierebbe un drammatico impatto in termini di disoccupazione tecnologica. È tutta da verificare, però, la risposta che arriverà dal sistema delle imprese, in larga parte poco attente alla formazione, vista spesso come costo e non come investimento. Come evidenziato sopra, si rischia di approfondire il solco fra le imprese competitive e la gran massa di quelle che provano con difficoltà a resistere. |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>o periodica in materia di sicurezza sul lavoro e ogni altra materia obbligatoria. È indicata la procedura di compilazione della dichiarazione dei redditi, mentre si specifica che il credito è concesso nel rispetto della normativa Ue. È necessaria una certificazione dei costi da parte del revisore dei conti o del professionista incarico, con la relativa spesa certificabile fino ad un massimo di 5mila euro. È atteso un decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presa preventivata è di 250 milioni di euro per il 2019.</p> | |
| <p>Art. 9 – Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria</p> | <p>Vengono incrementate le risorse (5 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020) a favore degli Istituti tecnici superiori al fine di incrementare l’offerta formativa in coerenza con il processo di Industria 4.0. È atteso un decreto del Miur per l’individuazione dei programmi di sviluppo ed un secondo decreto per la definizione dei requisiti che gli Its devono avere per il rilascio del diploma di tecnico superiore.</p> | <p>Si tratta di un provvedimento condivisibile, sul quale pesa l’incognita della capacità del sistema scolastico di adeguarsi celermente alle mutate condizioni del mondo della produzione. Occorrono, però, più risorse in linea con quelle investite da altri partner europei, Germania in testa.</p> |
| <p>Art. 10 – Sperimentazione della mobilità sostenibile</p> | <p>Una quota parte delle risorse del fondo sulla mobilità, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, può essere destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile, per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto. È atteso un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.</p> | <p>Giusta l’attenzione al tema della mobilità sostenibile, avendo ben presente, però, lo stato di grave carenza che investe il trasporto pubblico nel suo complesso. Più che di quota parte di risorse stanziare, sarebbe stato meglio stanziare nuove ed ulteriori risorse.</p> |
| <p>Art. 11 – PIR e società immobiliari</p> | <p>Sono soppressi alcuni periodi dell’articolo 1, comma 102, della legge 232/2016.</p> | <p>I piani di risparmio a lungo termini sono applicabili anche alle società immobiliari.</p> |
| <p>Art. 12 – Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’Ires</p> | <p>L’addizionale del 3,5% Ires non si applica alle società di intermediazione immobiliare. Gli interessi passivi delle società di</p> | <p>Si tratta di una misura a carattere fiscale.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | intermediazione sono deducibili al 96%. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. | |
| Art. 13 – Imposta di registro | Sono apportate alcune modifiche al Dpr 131/1986, in particolare agli articoli 20 (interpretazione degli atti) e 53-bis (attribuzione e poteri degli uffici). | Si tratta di modifiche al testo unico delle disposizioni sulla imposta di registro. |
| Art. 14 – Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione Pmi | È riconosciuto un credito di imposta (importo massimo di 500mila euro; 50% dei costi) per le Pmi che avviano una procedura di ammissione alla quotazione; il credito è riconosciuto in caso di ammissione alla quotazione. Il limite complessivo è fissato in 20 milioni per il 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. È atteso un decreto del Mise. Il credito è soggetto alla disciplina del de minimus. | L'impatto effettivo di questa misura è di difficile valutazione. Potrebbe interessare le start up innovative, fermo restando la difficoltà delle imprese nostrane ad accedere alla quotazione. Il fatto stesso che il credito di imposta sia riconosciuto soltanto a quotazione avvenuta, è un limite. |
| Art. 15 – Accelerazione del processo di esecuzione e sommario | Sono apportate alcune modifiche al codice di procedura civile (regio decreto 1443/1940), in particolare all'articolo 594 (le rendite riscosse sono assegnate ai creditori) e ai collegati articoli 596 e 598. I vizi procedurali indicati nell'articolo 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) non devono essere manifestamente infondati. | Stralciato |
| Art. 16 – Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile | La misura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti: è previsto un esonero contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi e nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. È fissato un tetto massimo di 3mila euro, mentre resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta se la persona assunta non ha compiuto trenta | Rispetto ad altre esperienze maturate nel corso della presente legislatura, il governo, pur ricorrendo sempre allo strumento del bonus, questa volta prova ad indirizzarlo verso i giovani, rendendolo quindi selettivo. Si tratta di una scelta politica, dettata dall'evidenza che la disoccupazione giovanile ha assunto proporzioni enormi, nonostante un arretramento nel biennio. L'esonero contributivo potrebbe avere un impatto positivo, al momento non preventivabile e tutto da verificare, considerando però che |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>anni di età e se non è stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. Non sono ostativi gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti con conferma. Per il 2018, l'età è fissata in 35 anni. È prevista la portabilità del contributo, nel caso in cui il lavoratore assunto con il beneficio passi poi ad altro datore di lavoro. Il datore di lavoro non deve aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, individualmente o collettivamente, nella medesima unità produttiva. È prevista la revoca del contributo, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto. Permane, però, il diritto alla portabilità per il periodo residuo. Il beneficio, fermo restando il tetto di 3mila euro, si applica anche nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro, successiva al 31 dicembre 2017, con trasformazione di un contratto di apprendistato (entro il trentesimo anno di età) o di un contratto a tempo determinato (sempre con lo stesso vincolo di età). Fermo restando il tetto di 3mila euro, il beneficio è riconosciuto al 100% in caso di assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro un percorso di alternanza scuola-lavoro oppure di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. L'esonero non si applica al lavoro domestico e all'apprendistato e non è cumulabile con altre agevolazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogati i commi 308-310 della legge 232/2016 (bonus</p> | <p>le imprese sono indirizzate in larga parte sui contratti a tempo determinato. Al di là dei risultati sui quali si potrà ragionare a consuntivo, si osserva come la misura non dà ristoro a chi, all'inizio della crisi, aveva un'età utile per essere assunto con i contratti di apprendistato. Chi nel 2007-2008 aveva meno di 29 anni, oggi non può essere assunto, pur avendo subito più di altre fasce di età gli effetti della crisi. È passato quasi un decennio e quelle persone oggi potrebbe avere anche più dei 35 anni previsti in deroga per il solo 2018.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| | contributivo di 3.250 euro per le assunzioni). L'esonero non si applica al lavoro domestico e all'apprendistato e non è cumulabile con altri incentivi. L'Inps provvede al monitoraggio. | |
| Art. 17 – sgravi contributivi under 40 | La misura è volta ad incentivare le forme di imprenditoria in campo agricolo: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni che si iscrivono alla previdenza agricola nel 2018 è riconosciuto l'esonero al 100% dell'accredito contributivo per un periodo di trentasei mesi; successivamente, al quarto anno l'esonero è al 66% e al quinto anno al 50%. L'esonero non è cumulabile con altre misure. L'Inps provvede al monitoraggio. Si applica il criterio del de minimis. | La misura sostiene ed intercetta una rinnovata attenzione dei giovani verso la campagna e le attività largamente intese ad essa collegate. |
| Art. 18 – Incremento soglie reddituali “Bonus 80 euro” | Le soglie previste all'articolo 13, comma 1-bis, del Dpr 917/1986 sono incrementate a 24.600 euro e a 26.600 euro. | L'incremento della soglia, che vale per tutti i lavoratori, si rende necessaria per ricomprendere almeno una parte dei dipendenti pubblici che, altrimenti, rischierebbero di perdere il beneficio fiscale per effetto dell'annunciato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si ribadisce l'iniquità del bonus, laddove non tiene conto dei carichi familiari, ma si applica ai redditi individuali. |
| Art. 19 – Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano | È aggiunto un articolo al dlgs 148/2015, con il quale si proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019, con un limite massimo di spesa fissato in cento milioni di euro. Sono interessate le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e con rilevanza tale da causare rilevanti problematiche nel contesto territoriale. È necessario un accordo ministeriale (Ministero del lavoro) con la presenza della o delle regioni interessate. La proroga massima concedibile è di | La gestione delle grandi crisi aziendali è materia delicata per gli impatti diretti, sui lavoratori dipendenti, ed indiretti, sul territorio di riferimento. Da valutare la congruità dello stanziamento. |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>dodici mesi, purché il programma di riorganizzazione aziendale non sia realizzabile in ventiquattro mesi, compresa la parte relativa alla ricollocazione del personale; in caso di interventi correttivi, la proroga è di sei mesi. L'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale. La copertura è sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione.</p> | |
| <p>Art. 20 – Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi</p> | <p>È aggiunto un articolo al dlgs 148/2015, il 24-bis che prevede la stipula di un accordo di ricollocazione, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale. L'accordo di ricollocazione prevede l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio esubero. I lavoratori coinvolti possono richiedere all'Anpal, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, l'anticipo dell'assegno di ricollocazione (art. 23, dlgs 150/2015) nei limiti previsti. L'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza e di ricerca di altra occupazione della durata non inferiore a sei mesi, con proroga possibile di altri dodici mesi. L'accordo può prevedere una partecipazione alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze da parte dei centri per l'impiego, di soggetti privati accreditati e dei fondi interprofessionali. Il lavoratore, in carico presso il servizio e che accetta l'offerta di lavoro presso un altro datore di lavoro con profili proprietari non coincidenti con quelli del precedente datore di lavoro, beneficia di una esenzione Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del</p> | <p>Il contributo previsto al comma 31 dell'articolo 2 della legge 92/2012 è pari alla percentuale indicata (41% nel vigente – 82% nella proposta di legge) del massimale mensile della Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. A parametri 2017, il contributo massimo passa da 1.470 a 2.940 euro.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>rapporto di lavoro per un massimo di nove mensilità. Tassazione normale, invece, per le eventuali altre mensilità. Oltre a ciò, il lavoratore ha anche diritto alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. Benefici contributivi, invece, per il datore di lavoro che assume il lavoratore di cui sopra: esonero del 50%, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, nel limite massimo di 4.030 euro (tetto rivalutabile annualmente) per un massimo di diciotto mesi (contratto a tempo indeterminato) o dodici mesi (contratto a tempo determinato; altri sei mesi sono riconosciuti in caso di ulteriore e successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato). Raddoppia dal 41 all'82% il contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012, dai datori di lavoro per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di licenziamenti collettivi in imprese tenute alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria. La norma non si applica alle procedure già avviate al 20 ottobre 2017.</p> | |
| <p>Art. 21 – Prosecuzione Cigs e mobilità in deroga anno 2018 nelle aree di crisi complessa</p> | <p>Le risorse non utilizzate nell'ambito degli accordi sulle aree di crisi industriale complessa (art. 44, comma 11-bis, dlgs 148/2015) possono essere impiegate anche nel 2018 per il proseguimento dei relativi programmi.</p> | <p>Si tratta di una previsione condivisibile che mantiene nella loro missione originaria le risorse stanziare per la gestione degli accordi nelle aree di crisi industriale complessa.</p> |
| <p>Art. 22 - APE</p> | <p>La sperimentazione dell'anticipo pensionistico (APE) è estesa al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 166, legge 232/2016). L'indennità riconosciuta dal comma 179 della medesima legge 232/2015 è riconosciuta anche alle persone il cui rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato, a</p> | <p>L'estensione della sperimentazione dell'APE è la conferma indiretta che il governo non è intenzionato ad intervenire in maniera strutturale sul recupero della flessibilità in uscita verso la pensione. L'esperienza di questi mesi evidenzia, comunque, una</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>condizione che nei trentasei mesi precedenti i periodi di lavoro dipendente siano stati almeno diciotto mesi. Ai fini dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Sono di conseguenza incrementate le risorse a copertura indicate al successivo comma 186.</p> | <p>difficoltà iniziale di partenza, con circa il 70% delle domande sulla versione sociale rigettate. Condivisibile il beneficio riconosciuto alle lavoratrici madri. A margine degli aspetti pensionistici, una riflessione andrebbe fatta sul riconoscimento dei punteggi e delle relative quote per i patronati, i quali forniscono un servizio indispensabile per i cittadini.</p> |
| <p>Art. 23 – Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa (RITA)</p> | <p>Sono apportate delle modifiche al dlgs 252/2005; nello specifico, si modifica il comma 4 dell'articolo 11 e vengono aggiunti i commi da 4-bis a 4-quinques. È ammessa l'erogazione di una Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) da parte delle forme pensionistiche complementari ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, a patto che abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni. La rendita è erogata in forma frazionata. L'indennità è riconosciuta ai lavoratori inoccupati da più di 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. L'aliquota di tassazione è del 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di permanenza eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali di riduzione. Gli anni di iscrizione antecedenti al 2007 sono computati al massimo nel numero di quindici. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Sempre ai fini della determinazione dell'imponibile, le somme erogate a titolo di RITA sono imputate prima alla parte maturata al 31</p> | <p>Come già evidenziato in occasione della sessione di bilancio dello scorso anno, in linea di principio si evidenzia che: la previdenza complementare nasce per rafforzare il potere d'acquisto del pensionato; i soldi accumulati altro non sono che una diversa destinazione del trattamento di fine rapporto e, quindi, di salario differito, già nella disponibilità del lavoratore; il pubblico impiego, già carente in materia di previdenza complementare, appare oltremodo penalizzato rispetto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto/fine servizio.</p> <p>In generale, sarebbe utile accompagnare il percorso con un rilancio della previdenza complementare, in particolare di quella negoziale.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>dicembre 2000, poi a quelle comprese fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e successivamente a quelle maturate a decorrer dal 1° gennaio 2007. Le norme trovano applicazione anche ai dipendenti pubblici iscritti a forme previdenziali complementari. Sono conseguentemente abrogate o modificate le norme contenute dai commi 188 a 192 della legge 232/2015.</p> | |
| <p>Art. 24 – Regolazione dei rapporti finanziari fra Stato e l’Inps</p> | <p>Le anticipazioni di bilancio concesse all’Inps, iscritte a bilancio Inps come debiti verso lo Stato, pari ad 88.878 milioni sono compensate come crediti verso lo Stato fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni; per l’eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo. Sono definiti i capitoli del bilancio dell’Inps per i quali viene effettuata la compensazione.</p> | <p>Il riferimento è al rendiconto 2015.</p> |
| <p>Art. 25 – Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà</p> | <p>Viene semplificata la condizione prevista all’articolo 3, comma 2, lettera d), del dlgs 147/2017; si richiede, in caso di lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, il solo criterio dello stato di disoccupazione. Sono apportate le relative modifiche anche all’articolo 8 dello stesso dlgs. Sia l’articolo 3, comma 2, lettera d) che l’articolo 8 sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018. Il beneficio economico del Rel (art. 4, dlgs 147/2017) è pari al valore di 3mila euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza, non potendo eccedere l’ammontare dell’assegno sociale, incrementato del dieci per cento. Conseguentemente, sono incrementate le risorse a copertura (art. 7, comma 3, del dlgs 147/2017); il relativo Fondo è quindi incrementato di 300 mln di euro nel 2018, di 700 mln nel 2019, di 665 mln nel 2020 e di 637 mln a decorrere dal 2021, più altri 235 mln per il 2020 e di 263 mln a decorrere dal 2021, con</p> | <p>Nella vigente versione del dlgs 147/2017 (art. 3), lo stato di disoccupazione è per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con cessazione da almeno tre mesi dalla fruizione dell’indennità di sostegno al reddito o con uno stato di disoccupazione da almeno tre mesi senza percepimento di indennità.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | quest'ultime risorse destinate alle finalità indicate nel Piano nazionale. Viene quindi rideterminata la consistenza della dotazione del Fondo Povertà che è pari a 2.059 mln (anno 2018), a 2.545 (anno 2019) e 2.745 (a decorrere dal 2020), con limiti di spesa inferiori. | |
| Art. 26 – Promozione del welfare di comunità | Alle fondazioni è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 65% delle erogazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2018 per favorire il welfare di comunità, con specifico riferimento al contrasto alla povertà, al disagio delle famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili. Gli interventi sono su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione (regioni, province, città metropolitane e comuni). Sono stanziati risorse per cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; le risorse sono gestite secondo il criterio temporale, in base alle comunicazioni fornite all'Acri. Conseguentemente, il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili. È atteso un decreto ministeriale. | Considerando quanto già fanno le fondazioni, è facile ipotizzare che la misura avrà un riscontro positivo in termini di attenzione complessiva. Tutta da verificare la qualità delle iniziative che poi saranno nel concreto messe in campo. |
| Art. 27 – Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale | Il fondo sociale per l'occupazione e la formazione è incrementato di due milioni di euro a decorrere dal 2018 per il cofinanziamento del programma Erasmus+. | Si tratta di una misura condivisibile, alla luce del positivo impatto che ha Erasmus+ sui giovani. |
| Art. 28 – Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative | Viene introdotto l'articolo 4-bis nella legge 40/1987, con il quale si indicano in 13 milioni di euro gli oneri di funzionamento degli enti privati gestori di attività formative e la relativa copertura. | Nella vigente normativa, l'onere è sempre di 13 milioni di euro, ma la copertura è affidata al comma 511 dell'articolo 2 della legge 244/2007. Da valutare la congruità di quanto stanziato. |
| Art. 29 – Censimenti permanenti | L'Istat effettua i seguenti censimenti: dal 2018 censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e censimento economico permanente delle imprese, delle istituzioni non profit | Si definiscono le nuove scadenze in fatto di censimenti da parte dell'Istat. Dopo la proposta dello scorso anno, la situazione dei ricercatori precari dell'Istituto di statistica sembra in via di |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>e delle istituzioni pubbliche; dal 2020, censimento generale dell'agricoltura, che, dall'anno successivo, diventa permanente. Per tale scopo, l'Istat utilizza fonti amministrative ed altre fonti, integrandole fra loro, con specifico riferimento ad Inps, Ministeri, Agenzia delle entrate, Agea, Acquirente unico spa sui consumi di energia elettrica e gas. Sono definite tutte le attività istruttorie attraverso un Piano nazionale. È possibile un ricorso a risorse esterne. Sulla base dei risultati d'indagine, con decreto del Presidente della Repubblica è determinata la popolazione legale. Sono individuate le risorse necessarie all'espletamento delle attività di censimento.</p> | <p>definizione, anche se ancora rimangono dei nodi da risolvere, soprattutto in merito alla tempistica e sui numeri.</p> |
| Art. 30 – Fondo politiche per la famiglia | Viene istituito un Fondo dedicato alla famiglia con una dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. | Quanto stanziato non appare sufficiente rispetto alle esigenze della popolazione residente, visto il raddoppio dei disoccupati e delle persone in povertà assoluta. Da capire come saranno utilizzate le risorse. |
| Art. 31 – Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa | È autorizzata una spesa di tre milioni di euro per far fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Osce nel 2018. | Si tratta di una misura derivante da impegni internazionali. |
| Art. 32 – Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana | Invitalia può operare quale soggetto autorizzato ad effettuare finanziamenti, a rilasciare garanzie o ad assumere assicurazioni di rischi non di mercato in favore di imprese italiane che operano in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi-Fatf); garanzia ed assicurazioni possono anche essere rilasciate in favore di banche. È previsto il supporto tecnico di Sace. Sono attesi una deliberazione da parte del Cipe su proposta del Mef ed un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. | Si definisce il ruolo di Invitalia a supporto delle aziende italiane che intendono operare in aree ad alto rischio. |
| Art. 33 – Personale a contratto degli uffici all'estero | Si tratta degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze | Positivo l'incremento di personale da assumere. |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, le cui retribuzioni costituiscono reddito nella misura del 50%, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto in merito alla determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali sono determinati sulla base dell'intera retribuzione. Viene innalzato il limite massimo del contingente di personale da assumere che passa da 2.277 unità a 2.820 unità. Di conseguenza, è ridefinita la copertura finanziaria.</p> | |
| <p>Art. 34 – Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose</p> | <p>È costituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro (incrementabili annualmente) da destinarsi ai comuni fino a 15mila abitanti, sciolti per infiltrazioni mafiose, al fine di realizzare e mantenere le opere pubbliche.</p> | <p>Si tratta di una misura utile ad evitare un peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini.</p> |
| <p>Art. 35 – Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza</p> | <p>È aggiunto un comma all'articolo 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) della legge 124/2007, per effetto del quale il Dipartimento citato può costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. La Scuola di formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è istituzione di alta formazione e ricerca.</p> | <p>Stralciato</p> |
| <p>Art. 36 – Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</p> | <p>Viene autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco una riserva del 30% è destinata al personale volontario, con limite di età elevato eccezionalmente a 40 anni. È istituito un fondo per la</p> | <p>Per la distribuzione delle assunzioni straordinarie fra i vari Corpi e negli anni, si veda l'allegata tabella 1.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | relativa copertura degli oneri, pari a regime (a decorrere dal 2030) a circa 310 milioni di euro. | |
| Art. 37 – Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia | Il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale della carriera prefettizia all'estero nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. | La norma è volta a favorire la partecipazione italiana ad organismi internazionali sui fenomeni dell'immigrazione e del contrasto al terrorismo. |
| Art. 38 – Contrattisti e personale delle aree II e III | Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere personale già con contratto a tempo determinato nel limite del 50% delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. L'onere a regime è di circa 7,4 milioni annui. | Si tratta di personale impiegato principalmente nelle prefetture per le pratiche relative all'immigrazione. |
| Art. 39 – Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale | Il Ministero dei beni e delle attività culturali è autorizzato ad assumere 200 unità di personale (area terza – posizione economica F1), mediante scorrimento delle graduatorie di concorso. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura (art. 8, dl 83/2014) possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, ed un milione di euro di risorse. Al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio delle Soprintendenze speciali ed autonome, si rendono disponibili anche gli utili conseguiti dalla Società Ales (art. 2, comma 8, dl 34/2011). Sono apportate alcune modifiche al decreto legge 189/2016, per effetto delle quali le Diocesi sono soggetti attuatori degli interventi di adeguamento sismico, secondo le modalità definite dal Commissario straordinario e sotto determinate soglie di rilievo europeo (art. 15), mentre il personale di supporto è assunto a tempo indeterminato dal Mibact e dal 2022 può essere assegnato ad altri uffici del medesimo dicastero (art. 15-bis); è stanziato un milione di euro a copertura. In occasioni di manifestazioni culturali o altri | L'eccessiva precarietà con la quale opera il personale addetto al patrimonio culturale nazionale è un elemento inqualificabile per un Paese che, viceversa, dovrebbe avere un punto di forza proprio nella capacità di valorizzare in maniera professionale chi si occupa di accogliere ed assistere i tanti turisti italiani e stranieri. Del resto, è difficile ipotizzare una pubblica amministrazione che investa in formazione su personale precario. Non convince la misura sul come considerare il lavoro effettuato dal personale in più rispetto al normale orario di lavoro; si intravede una misura volta unicamente a ridurre i costi di gestione a discapito del personale dipendente. |

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | <p>eventi in luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati, le prestazioni del personale dipendente sono da considerarsi lavoro accessorio diverso dallo straordinario. Le relative somme sono versate dai terzi prima dell'iniziativa stessa. Nel limite di cinque milioni annui a decorrere dal 2018, i servizi svolti nell'ambito del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura sono da considerarsi quale lavoro accessorio diverso dallo straordinario. Viene autorizzata la spesa di un milione di euro nel 2018 e di 500mila euro annui a decorrere dal 2019 per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact. Il Mibact è autorizzato ad istituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma. Viene istituito un fondo per la promozione del libro e della lettura con una dotazione annua di tre milioni di euro. È atteso un decreto per la ripartizione delle risorse. È autorizzata la spesa di un milione di euro per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione Ue 2017/864). Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito anche dal 2021 e per gli anni a seguire (art. 7, comma 3-quater, dl 83/2014). L'Accademia nazionale dei Lincei continua ad essere esente da imposizione fiscale in tutte le proprie attività istituzionali esercitate non in regime di impresa. Cambia il richiamo alla Tabella A, parte III, del dpr 633/1972, con riferimento alla tipologia di spettacolo cui si applica l'aliquota Iva di vantaggio.</p> | |
| Art. 40 – Disposizioni in materia | Sono apportate alcune modifiche al | Si tratta di una materia delicata, |

| | | |
|----------|---|--|
| di sport | <p>dlgs 9/2008. In particolare, viene riconosciuto un contributo alle società calcistiche di serie B, Lega Calcio professionistico e serie D per interventi di ristrutturazione degli impianti (art. 22), mentre cambia il sistema di ripartizione delle risorse del Campionato di serie A, con un aumento della quota (dal 40 al 50%) da suddividere in parti uguali fra tutti i partecipanti ed una diversa valorizzazione dei risultati conseguiti, compresi quelli in campo internazionale, ed una valutazione del bacino d'utenza attraverso il solo dato degli spettatori paganti nelle partite casalinghe. È atteso un decreto del Presidente del consiglio dei ministri entro 120 giorni. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro, in una delle forme previste dalla legge, conseguentemente si indicano i contenuti che necessariamente deve avere lo statuto delle società sportive dilettantistiche lucrative, la cui imposta sul reddito è ridotta della metà. È ammesso l'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. È autorizzata la spesa di dieci milioni di euro a decorrere dal 2018 per rendere strutturale il fondo Sport e periferie. A tutte le imprese che sponsorizzano interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici è riconosciuto un credito di imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annuali, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro (tetto 40mila euro) effettuate nel 2018. Il limite di spesa per questa misura è fissato a dieci milioni di euro. I soggetti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello sport presso la Presidenza del consiglio l'ammontare delle somme ricevute e loro destinazione. È</p> | <p>sulla quale peraltro le società si confrontano da tempo, senza arrivare ad una soluzione pienamente condivisa. In particolare, il meccanismo immaginato per la serie A, ad una prima lettura, finisce per penalizzare quei club che non hanno alle spalle una lunga tradizione, anche se magari riescono ad avere risultati molto positivi nel recente. Ciò per il meccanismo che premia i risultati sportivi conseguiti, compresi quelli in campo internazionale. Il semplice riferimento alle presenze nelle partite casalinghe favorisce chi ha stadi di proprietà; per come scritto non tiene conto degli incassi, ma dei soli biglietti venduti, per cui potrebbe alimentare una ricorso al ribasso del costo dei biglietti da parte di qualche presidente. La questione della vetustà degli impianti è reale, ma occorre fare attenzione a come si concretizzano gli interventi di realizzazione o ristrutturazione degli impianti.</p> |
|----------|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>atteso un Dpcm. È innalzata a 10mila euro, da 7.500, la soglia di esenzione dal reddito imponibile delle somme erogate quali premi, vincite o indennità (art. 68, Dpr 917/1986). Viene istituito un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di 12 mln per il 2018, 7 milioni per il 2019, 8,2 milioni per il 2020 e di 10,5 milioni a decorrere dal 2021, finalizzato all'esercizio della pratica sportiva di persone con disabilità, alla realizzazione di eventi internazionali calcistici o di altri sport, a sostenere la maternità delle atlete professioniste, al diritto alla pratica sportiva di minori. Sono attesi uno o più decreti ministeriali attuativi. Le somme residue da destinare allo sport sociale e giovanile sono indirizzate verso la valorizzazione del settore giovanile delle società della Lega calcio professionistico. È riconosciuto un contributo di 1,2 milioni per il 2018 e di 850mila a decorrere dal 2019 per le attività dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada). L'Inail trasferisce risorse per tre milioni di euro annui al Comitato italiano paralimpico per il reinserimento di persone con disabilità da lavoro.</p> | |
| <p>Art. 41 – Misure in materia sanitaria</p> | <p>Sono disposti alcuni adempimenti in capo all'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) con riferimento al ripiano del superamento del tetto di spesa farmaceutica, ai contenziosi ancora pendenti al 31 dicembre 2017 e alla relativa determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica. Viene avviato un monitoraggio sperimentale nel triennio 2018-2020 sui farmaci innovativi e innovativi oncologici; l'esito di tale monitoraggio è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Viene</p> | <p>La questione della spesa farmaceutica non può essere semplicemente affrontata in termine ragionieristici, ma deve essere accompagnata da una corretta valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire ai cittadini. Si pensi, ad esempio, alla questione dei ticket sanitari: un aspetto sulla quale la presente legge non interviene, ma che sarebbe utile e necessario affrontare.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>prorogata al 31 dicembre 2018 la norma di vantaggio per l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (Ismett), introdotta con l'articolo 1, comma 607, della legge 190/2014. Viene prevista l'informatizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'approvvigionamento di beni e servizi; la trasmissione di tutta la documentazione avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef che assicura l'integrazione con Siope. Sono attesi i decreti attuativi.</p> | |
| <p>Art. 42 – Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria</p> | <p>È istituito un fondo con una dotazione di venti milioni di euro per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimenti a quelli localizzati nelle aree colpite da eventi sismici. Limitatamente al solo 2018, è ridotto di venti milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura.</p> | <p>Si tratta di una questione sentita.</p> |
| <p>Art. 43 – Giacenza nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 2 (fondo unico di giustizia) del decreto legge 143/2008 e all'articolo 34 (deposito delle somme riscosse) del regio decreto 267/1942.</p> | <p>Sono attesi dei decreti attuativi.</p> |
| <p>Art. 44 – Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario</p> | <p>Viene istituito un fondo presso il Ministero della giustizia, finalizzato alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020.</p> | <p>Si tratta di temi di cui si dibatte da tempo.</p> |
| <p>Art. 45 – Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato</p> | <p>Il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge. È fissato un limite di spesa che parte da 10,6 milioni per il 2018 per arrivare a regime (anno 2027) a 39 milioni di euro. Sono</p> | <p>La carenza di magistrati si riflette negativamente sulla durata dei processi.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>aumentate sempre di venti unità ciascuna le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato. Le procedure concorsuali sono disposte in deroga alla vigente normativa sul turn over; la spesa parte da 2,7 milioni (anno 2018) per arrivare a regime (anno 2027) a 6,4 milioni.</p> | |
| <p>Art. 46 – Personale dell'amministrazione giudiziaria</p> | <p>Per assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di due milioni di euro per il 2018, mentre per tutto il provvedimento sono stanziati 26,7 milioni per il 2018 e 49,4 milioni a decorrere dal 2019.</p> | <p>Da valutare la congruità del contingente indicato.</p> |
| <p>Art. 47 – Distretti del cibo</p> | <p>Viene modificato l'articolo 13 del dlgs 228/2001, relativo ai distretti del cibo, con una esplicita definizione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità, dei sistemi produttivi caratterizzati da una elevata concentrazione di Pmi, dei sistemi produttivi locali o localizzati in aree urbane o periurbane o caratterizzati dall'interrelazione e integrazione fra attività agricole o da produzioni biologiche. Spetta alle regioni l'individuazione di tali distretti. È autorizzata una spesa di cinque milioni per il 2018 e di dieci a decorrere dal 2019.</p> | <p>La nuova disciplina appare meglio definita rispetto alla versione vigente.</p> |
| <p>Art. 48 – Iva agevolata carne</p> | <p>Sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi bovini e suini.</p> | <p>È disposta una spesa massima di 20 milioni di euro.</p> |
| <p>Art. 49 – Piano invasi</p> | <p>È adottato un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multi obiettivo per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua in agricoltura e per usi civili e per interventi di riduzione della dispersione idrica. In attesa è realizzato un Piano straordinario</p> | <p>La dispersione d'acqua sta generando notevoli problemi di approvvigionamento, anche nella Capitale. Da valutare i tempi e le modalità di realizzazione del Piano nazionale. Il tema proposto nell'articolo 49 richiama un secondo più generale, relativo</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>che poi confluirà nel piano nazionale. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il periodo 2018-2022. Tutte le azioni sono individuate con la conferenza Stato-regioni.</p> | <p>alla gestione del servizio idrico integrato. Sarebbe utile una verifica periodica da parte delle regioni sui criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenendo altresì conto dei costi per la collettività. In caso di aumento ingiustificato delle tariffe, si dovrebbe dare all'ente locale la possibilità di avviare la procedura di disdetta dalla partecipazione dall'ente di governo dell'ambito ottimale, con l'obiettivo di definire, unitamente alla regione e ai comuni che non hanno aderito agli Ato una diversa delimitazione degli ambiti territoriali. Un intervento in questo senso dovrebbe essere apportato al dlgs 152/2006.</p> |
| <p>Art. 50 – Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi</p> | <p>È istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni da 2018 a 2020, finalizzato alle bonifiche dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica. È previsto il diritto di rivalsa nei confronti di chi abbia causato o contribuito a causare il danno ambientale.</p> | <p>La bonifica delle ex aree industriali compromesse è questione assolutamente prioritaria nell'interesse del territorio e a garanzia della salute e della sicurezza delle popolazioni residenti.</p> |
| <p>Art. 51 – Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia – Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo</p> | <p>È atteso un Dpcm entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di costituire il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, composto da tredici esperti del settore, di cui sei in rappresentanza dei Ministeri interessati ed altrettanti delle regioni e delle province autonome, più un esperto in rappresentanza del Dipartimento della Protezione civile. Il Comitato opera presso la Presidenza del consiglio. Per lo svolgimento della sua attività è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia (ItaliaMeteo), con sede centrale a</p> | <p>La misura era già stata approciata nel corso della passata sessione di bilancio.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>Bologna, una dotazione organica di 52 persone di cui quattro dirigenti, da selezionare mediante procedure di mobilità e, a regime, con le ordinarie forme di procedure selettive. Sono ammessi trenta incarichi individuali di lavoro autonomo. Si applica il ccnl Funzioni centrali. L'Agenzia si dota di uno statuto predisposto dal Comitato. È autorizzata una spesa di due milioni di euro per il 2019 e di tre milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di un milione per il 2018, cinque milioni per il 2019 e sette milioni a decorrere dal 2020 per il personale e il funzionamento.</p> | |
| <p>Art. 52 – Interventi urgenti per la sicurezza stradale</p> | <p>È autorizzata l'assunzione di cento unità di personale, di cui quaranta nel 2018 e trenta ciascuno per il 2019 e il 2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Viene pertanto rimodulata la dotazione organica. Il Mit è autorizzato ad avviare i necessari concorsi.</p> | <p>L'incremento della dotazione organica, peraltro insufficiente, è dettato dalla necessità di mettere in campo azioni volte a rafforzare la sicurezza stradale, con specifico riguardo ai requisiti dei conducenti e ai controlli sui veicoli e le attività di autotrasporto. Si tratta di un tema delicato, alla luce di alcune direttive Ue e dell'impiego di personale proveniente da altri Paesi comunitari.</p> |
| <p>Art. 53 – Dirigenti scolastici</p> | <p>Viene prevista una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni per il 2018, di 41 milioni per il 2019 e di 96 milioni per il 2020 da destinare alla contrattazione collettiva dei dirigenti scolastici.</p> | <p>Il ruolo di responsabilità riconosciuto ai dirigenti scolastici deve avere un riscontro economico significativo.</p> |
| <p>Art. 54 – Personale amministrativo</p> | <p>Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari in sostituzione di personale Ata assente, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, nell'ambito del limite di spesa fissato in 19,65 milioni annui a decorrere dal 2018. È bandito, sempre entro il 2018, un concorso pubblico, senza ulteriori oneri, per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi; possono</p> | <p>Il Piano per la buona scuola è lungi dall'aver trovato piena attuazione.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | partecipare anche coloro che hanno ricoperto l'incarico per tre anni anche in deroga ai requisiti professionali previsti. Le misure sul collocamento del personale fuori ruolo (articolo 26, comma 8, legge 448/1998) sono estese all'anno scolastico 2020/2021. | |
| Art. 55 – Scatti stipendiali dei professori universitari | Con effetto economico a decorrere dal 2020, il regime di progressione delle classi stipendiali su base premiale dei professori universitari passa da triennale e biennale. Il fondo per il finanziamento ordinario è pertanto incrementato di 80 milioni per il 2020, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni a decorrere dal 2022. | Giusta l'attenzione ai professori universitari, la stessa che dovrebbe essere data anche a tutte le altre figure professionali che operano nelle università e nelle scuole. |
| Art. 56 – Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti pubblici di ricerca | Il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di dodici milioni di euro per il 2018 e di 76,5 milioni a decorrere dal 2019 per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Incremento anche per il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (due milioni per il 2018 e 13,5 milioni a decorrere dal 2019) per l'assunzione di ricercatori. È atteso un decreto del Miur. Si tiene conto per le università dei risultati della valutazione della qualità della ricerca, mentre per gli enti dei criteri di riparto del fondo (art. 7, dlgs 204/1998). | La precarietà dei ricercatori è intollerabile, in quanto costringe gli stessi a distogliere energie dall'attività di studio e di ricerca. Una ricerca libera nasce proprio dalla stabilità del posto di lavoro, cosa che permette al ricercatore di puntare ai risultati senza distrazioni di sorta. Da valutare quindi con attenzione la congruità di quanto stanziato. Non si accenna al futuro di circa 170 ricercatori dell'Inapp, l'ex Isfol, spesso occupati in maniera precaria da quindici anni. |
| Art. 57 – Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato | Il fondo integrativo per la concessione di borse di studio è incrementato di dieci milioni di euro a decorrere dal 2018. Il fondo di finanziamento ordinario è incrementato di quindici milioni di euro annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. Conseguentemente, viene rimodulata la dotazione del fondo | Si tratta di una previsione positiva, anche se è da considerare la congruità dello stanziamento. |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| | <p>per il finanziamento delle attività base di ricerca (art. 1, commi 295 e 298, legge 232/2016).</p> | |
| <p>Art. 58 – Politiche invariate</p> | <p>La dotazione finanziaria per il rinnovo dei contratti collettivi del personale delle amministrazioni statali è determinata in 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 ed in 2.850 milioni a decorrere dal 2018. Le somme sono comprensive di oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'Irap. Per le restanti amministrazioni, gli oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci; la cosa vale anche il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In relazione alla stipula definitiva dei Ccnl, le somme sono versate all'entrata del bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri per il pagamento degli arretrati. I servizi di pulizia nelle scuole sono prorogati all'anno scolastico 2018/2019, con il contratto quadro che dovrà essere attivato entro il 30 giugno 2019, con uno stanziamento di risorse di 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019 (le modifiche sono all'articolo 64 del dl 50/2017). Il servizio di pattugliamento delle città con finalità di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo è prorogato al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili: interessa 7.050 unità di personale per una spesa pari a 123 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari in convenzione con il Centro di produzione spa è autorizzata una spesa di dieci milioni di euro per il 2018. Per le esigenze indicate all'elenco 1 allegato all'articolo 1, comma 199, della legge 190/2014 sono stanziati 150 milioni, 100</p> | <p>Le risorse per il rinnovo dei contratti collettivi del solo personale delle amministrazioni statali non è sufficiente ad assicurare il recupero del potere d'acquisto nel frattempo perso. Servirebbe almeno il doppio di quanto stanziato per assicurare un parziale ristoro, in considerazione che l'ultimo rinnovo risale al 2009. Resta l'incognita sulla tempistica di rinnovo. Doppia incognita per la restante parte del personale delle pubbliche amministrazioni: sul versante delle risorse e sui tempi di rinnovo. La questione dei servizi di pulizia si trascina da tempo; all'incertezza derivante dal mantenimento del posto di lavoro, si aggiungono le ridotte retribuzioni erogate, frutto di poche ore di lavoro, spesso poco pagate. Il finanziamento dell'attività di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili da parte delle Forze armate fino al 31 dicembre 2019 permette una migliore organizzazione del servizio stesso, favorendo il coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>destinati alla stabilizzazione degli Lsu e 50 destinati ad altri lavori socialmente utili, per il 2018 e 100 milioni a decorrere dal 2019, 50 dei quali sempre riservati ad altri lavori socialmente utili.</p> | |
| <p>Art. 59 – Misure di razionalizzazione della spesa pubblica</p> | <p>Le riduzioni di spesa in capo ai Ministeri, contenute nella presente legge, conseguono gli obiettivi di contenimento per gli obiettivi di spesa 2018-2020. È soppresso il comma 594 dell'articolo 1 della legge 208/2015, istituzione un fondo da cinque milioni di euro per le regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera. Sono riassegnate al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle tariffe applicate alle operazioni in materia di motorizzazione, per un ammontare da 11,5 dal 2018 al 13,8 a decorrere dal 2020. L'esonero contributivo in favore della gente mare da totale passa al 54,93% (conseguentemente i contributi ammontano al 45,07%). Viene circostanziata la norma prevista all'articolo 148, comma 2, della legge 388/2000 sulla quale di risorse (parte eccedente di 10 milioni nel 2018 e 8 milioni a decorrere dal 2019) da riversare al bilancio dello Stato dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le somme derivanti dalla restituzione dei finanziamenti concessi alle imprese sono riversate al bilancio dello Stato per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro (art. 1, comma 30, legge 147/2013). Si interviene su una norma relativa agli immobili in locazione da parte dello Stato o di nuova realizzazione (dl 138/2011). L'assunzione di giudici ausiliari interessa 350 unità e non 400 unità (art. 63, comma 1, dl 69/2013). L'articolo 1 quater, comma 1, del dl 45/2005, sulla copertura assicurativa del</p> | <p>Da valutare con estrema attenzione la questione dei contributi previdenziali della gente di mare, alla luce della grave crisi che vive il settore.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | personale, non si applica per gli anni 2018 e 2019 al Ministero della giustizia. Il Ministero dell'interno è autorizzato alla concessione del buono pasto di servizio, qualora ricorrano le condizioni indicate dalla normativa. Restano ferme le disposizioni in vigore (art. 7, Dpr 51/2009 sui buoni pasto e art. 4, legge 356/2000 sul trattamento economico di missione e di trasferimento, indennità e compensi ed altro). | |
| Art. 60 – Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila | Per il comune de L'Aquila è riconosciuto un contributo straordinario di dieci milioni per il 2018. Agli altri comuni del cratere sismico, è assegnato un contributo di due milioni di euro sempre nel 2018. | La norma di riferimento è l'articolo 3 del decreto legge 113/2016. |
| Art. 61 – Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione | Cambia l'articolo 43-ter del decreto legge 50/2017, il quale si applica ai paesi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto), con l'obiettivo di ricostruzione pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria, nei limiti di 350 milioni di euro. I mutui hanno durata venticinquennale. | Sale il limite massimo da 200 a 350 milioni. |
| Art. 62 – Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 | Sono prorogate le agevolazioni per le zone franche urbane nelle aree colpite dal sisma in pianura padana del 2012, con un incremento delle risorse di cinque milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le somme non utilizzate nell'anno possono essere utilizzate nell'anno successivo nel limite di 750mila euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. | Si tratta di una disposizione condivisibile. |
| Art. 63 – Proroga esenzione IMU su immobili inagibili | Viene prorogata al 31 dicembre 2018 l'esenzione IMU sugli immobili inagibili per effetto del sisma del 2012, con oneri quantificati in venti milioni di euro. | Giusta la proroga dell'esenzione IMU. |
| Art. 64 – Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 | È prorogata al 2019 la sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 2012. Gli oneri sono quantificati in 3,6 milioni per il 2018 e in 2,9 milioni per l'annualità | La proroga dei mutui si rende necessaria. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Art. 65 – Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016</p> | <p>2019.</p> <p>Sono differite le rate dei mutui in scadenza nell'esercizio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del pagamento dei tributi è posticipata al 31 maggio 2018 (dal 16 febbraio), mentre le rate mensili diventano 24 (erano 9). Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti riprendono da giugno (non da febbraio) per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali.</p> | <p>Rimane la convinzione che determinati adempimenti andrebbero presi da subito, senza rinnovare periodicamente il provvedimento, così da non ingenerare preoccupazioni fra gli interessati.</p> |
| <p>Art. 66 – Misure in favore dei territori dell'Isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017</p> | <p>Viene istituito un fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno (Isola di Ischia) colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. La dotazione del fondo è di 10 milioni per il 2018 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. È atteso un Dpcm.</p> | <p>Da valutare la congruità di quanto stanziato.</p> |
| <p>Art. 67 - Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Polizze catastrofali)</p> | <p>I premi per assicurazioni sul rischio di eventi calamitosi stipulati su immobili ad uso abitativo godono di una detrazione dall'imposta lorda del 22% (art. 15, Dpr 917/1986) e sono esenti da imposta (tariffa allegato C, legge 1216/1961). Le disposizioni si applicano esclusivamente alle polizze stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge.</p> | <p>Si tratta di un tema delicato. La sicurezza e l'incolumità non possono essere appaltati alle assicurazioni, per cui non sarebbe condivisibile l'introduzione tout court di un obbligo assicurativo contro le calamità. Premesso ciò, non si comprende perché l'agevolazione fiscale debba essere riservata soltanto alle nuove assicurazione, penalizzando così chi si è già assicurato.</p> |
| <p>Art. 68 – Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario</p> | <p>Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2,2 miliardi di euro per l'anno 2018, sulla base di una tabella allegata che può variare nei singoli importi, ma non nel risultato finale, con accordo in sede di Conferenza permanente entro il 31 gennaio 2018. È prevista una riduzione per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria e per 300 milioni in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto</p> | <p>Preoccupa lo stato in cui versano i bilanci delle regioni a seguito dei tagli effettuati in passato. Più volte si paventa il rischio di una difficoltà ad assicurare perfino i livelli essenziali delle prestazioni. Su tutto il sistema, pesa la mancata attenzione al tema del federalismo fiscale degli ultimi anni. Non è stato un caso che due fra le più avanzate regioni italiane – la Lombardia e il Veneto – abbiano chiesto ai loro cittadini di pronunciarsi</p> |

dei livelli essenziali, in sede di auto-coordinamento delle regioni da sottoscrivere entro il 30 aprile 2018. Le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ed ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. In attesa del riordino del sistema della fiscalità locale, sono prorogate alcune misure contenute nel dlgs 68/2011; in particolare gli interventi riguardano gli articoli 2 (rideterminazione dell'addizionale Irpef nelle regioni a statuto ordinario), 4 (compartecipazione regionale all'iva), 7 (soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario) e 15 (fase a regime e fondo perequativo). È ammessa la possibilità per le regioni, che si impegnino a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in non oltre venti esercizi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo avviene la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti. L'adeguamento del piano da parte delle singole regioni è a decorrere dal 2018. Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 468 e 470, della legge 232/2016, sugli obiettivi di saldo e le relative procedure di verifica. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi della legge 228/1992. L'obiettivo è arrivare alla gestione ordinaria della spesa. Sono previsti degli adempimenti da parte degli enti locali. Si prevede una verifica degli andamenti degli oneri connessi ad eventi calamitosi (art. 44, dl 189/2016); in seguito a tale

sull'ipotesi di una maggiore autonomia fiscale ed una rivisitazione delle competenze, mentre una terza – l'Emilia Romagna – ha aperto un tavolo di confronto con il governo sugli stessi temi.

L'intervento sul personale dei centri per l'impiego conferma quanto il tema della riforma costituzionale e delle relative competenze sia stato trattato con approssimazione e senza una corretta e preventiva valutazione del contesto. Sul tema specifico delle politiche attive, rimane un grosso gap in termini di strutture, di professionalità e di personale dedicato rispetto ai principali partner europei che puntano forte su questi aspetti, per assicurare l'occupabilità delle persone.

| | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| | <p>verifica, sono attribuiti gli spazi finanziari alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpita dal sisma del 2016. Il personale delle città metropolitane e delle province a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga alla normativa sulle assunzioni. Per le finalità di cui sopra, sono assegnati complessivi 220 milioni di euro a decorrere dal 2018. La regione, l'agenzia o l'ente succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per assicurare il regolare svolgimento dei servizi per l'impiego. Regioni (agenzie o enti) ed Anpal possono attivarsi con la procedura prevista all'articolo 20 del dlgs 75/2017 (assunzione di personale in servizio con contratto a tempo determinato, reclutato con concorso e con almeno tre anni di servizio negli ultimi otto) per il superamento del precariato, con proroga dei contratti a tempo determinato in essere fino alla conclusione della procedura. Per far fronte a questa esigenza, i trasferimenti ad Anpal sono incrementati di 2,81 milioni a decorrere dal 2018. Tutti i trasferimenti di personale sono in deroga alla normativa vigente sui vincoli assunzionali. È atteso un decreto ministeriale. Alle regioni è attribuito un contributo nel limite di 18 milioni di euro come compensazione per il minore gettito Irap. È soppresso il fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo da finanziare e fabbisogno.</p> | |
| Art. 69 – Rapporti finanziari | Viene istituito un fondo di 60 | La recente attenzione rivolte alle |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Stato-Regioni a statuto speciale</p> | <p>milioni di euro in favore dei territori della autonomie speciali. È atteso un Dpcm entro il 15 febbraio 2018. A decorrere dal 2018, le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e le province autonome di Trento e Bolzano sono sottoposte alla normativa sul pareggio di bilancio; conseguentemente, sono abrogate le relative norme contenute nelle leggi 228/2012 e 232/2016. Viene recepimento l'accordo del 12 luglio 2017, per effetto del quale sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% gli oneri di 70 mln, a carico del bilancio della regione Sicilia e destinati ai liberi consorzi del relativo territorio.</p> | <p>regioni a statuto speciale, all'indomani del referendum in Veneto, dovrebbe convincere governo e parlamento della necessità di definire l'intera materia, trovando soluzioni condivise.</p> |
| <p>Art. 70 – Risorse per province e città metropolitane</p> | <p>La misura definisce l'ammontare del contributo per le province e le città metropolitane, quantificato in 352 mln per il 2018, di 110 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 mln a decorrere dal 2021. La ripartizione è su proposta di Anci e Upi, previa intesa in Conferenza Stato-città, da raggiungersi entro il 10 febbraio 2018. Viene meno il contributo di 12 mln per il 2018, previsto dal dl 50/2017. Un contributo complessivo dell'importo di 30 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è attribuito alle province che, alla data del 30 settembre 2017, sono in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. È atteso un decreto ministeriale per il riparto dell'importo, su proposta dell'Upi e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città.</p> | <p>Si rinnova il richiamo a prestare la massima attenzione agli enti territoriali in situazione di dissesto o in riequilibrio finanziario.</p> |
| <p>Art. 71 – Contributo agli investimenti per gli enti locali</p> | <p>A favore dei comuni non beneficiari del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (art. 1, comma 974, della legge</p> | <p>Da valutare la congruità di quanto stanziato, visto che per la sola messa in sicurezza degli edifici con finalità antisismica servirebbero, secondo quanto analizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri, oltre 93,5</p> |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | <p>208/2015) sono assegnati contributi per il triennio 2018-2020 (pari a 150 mln per il 2018, 400 mln per il 2019 e 300 mln per il 2020) per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio. Il contributo massimo richiedibile è di 5,225 mln di euro. Sono indicate le date entro cui formulare le richieste (20 febbraio 2018 e 20 settembre 2018 e 2019) nonché le altre fasi della procedura e il rispetto dei termini della stessa. È previsto un controllo a campione effettuato dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Con una modifica apportata al comma 640, dell'articolo 1, della legge 208/2015, a decorrere dal 2018, è assegnato ai comuni con popolazione residente fino a 5mila abitanti e ai comuni istituiti dopo fusione tra comuni aventi fino a 5mila abitanti un contributo massimo di 500mila euro (su un plafond complessivo di 10 milioni di euro) da destinare ad una serie di interventi: tutela dell'ambiente e dei beni culturali, mitigazione del rischio idrogeologico, salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, promozione dello sviluppo economico e sociale, insediamento di nuove attività produttive. È atteso un decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2018. Anche per gli anni 2018-2020, continua ad applicarsi l'articolo 3-bis del dl 174/2012, relativo all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, con un incremento delle risorse stanziare pari a 10 milioni di euro. Viene innalzato al 60% il contributo straordinario a favore degli enti comunali che si</p> | <p>miliardi di euro.</p> |
|--|--|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>fondono, nel limite di tre milioni di euro, invece che dei due attualmente vigenti (art. 20 del decreto legge 95/2012). La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3 (contributi per fusione), del dlgs 267/2000 è incrementata di 10 milioni a decorrere dal 2018. È previsto un contributo di 300 mln di euro come ristoro per i comuni in relazione all'introduzione della Tasi. Ciascun comune consegue un valore del saldo in misura pari al contributo del comma precedente.</p> | |
| <p>Art. 72 – Interventi in materia di enti territoriali</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 1 della legge 232/2016. I commi interessati sono il 485 e seguenti, con l'effetto di cambiare la disciplina sugli spazi finanziari riconosciuti agli enti locali per gli investimenti. Gli spazi finanziari sono pari a 700 milioni per il 2017 a 900 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con una riserva per l'edilizia scolastica rispettivamente di 300 e 400 milioni. Per gli anni dal 2020 al 2023 sono previsti 700 milioni annui. Viene inserito il comma 486-bis che disciplina la richiesta di spazi finanziari per i comuni fusi. Viene modificata la procedura con l'obiettivo di anticipare i tempi di tre mesi (dal 20 gennaio al 20 ottobre dell'anno precedente e dal 20 febbraio al 20 novembre sempre dell'anno precedente). La stessa tempistica è utilizzata anche per i casi di utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di impianti sportivi, con l'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del consiglio che tiene conto di alcune priorità, ad iniziare dall'adeguamento antisismico, dall'abbattimento delle barriere architettoniche e dall'efficientamento energetico, per il riconoscimento degli spazi finanziari. Con un Dpcm sono individuati gli enti locali beneficiari,</p> | <p>La concessione di spazi finanziari fu, per la prima volta, sperimentata con successo nella regione Lazio. Si tratta, quindi, di una operazione replicabile, fermo restando che finisce per favorire gli enti locali in salute a scapito di quelli che vivono in condizioni di emergenza finanziaria e/o sociale. A margine, appare utile una riflessione complessiva sulla agibilità data ai consiglieri e agli amministratori locali. Le modifiche apportate all'articolo 79 del dlgs 267/2000, sui permessi retribuiti e non retribuiti a copertura del mandato elettorale o di nomina, sono tali da non assicurare un corretto espletamento della funzione. A fronte di risparmi molto contenuti, gli amministratori e i consiglieri comunali sono impossibilitati a prepararsi in maniera adeguata alle riunioni con tutto quello che ne consegue. Sarebbe quindi auspicabile una rivisitazione dell'articolo 79 del testo unico, ricordando alla originaria formulazione.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>i quali sono successivamente tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo attraverso la richiesta certificazione. Sono soppressi i commi 10 ed 11 dell'articolo 77-bis del dl 112/2008, relativi alla semplificazione dei limiti al ricorso al debito degli enti locali. Il regime di tesoreria unica (art. 35, comma 8, del dl 1/2012) è prorogato al 31 dicembre 2021, dal 31 dicembre 2017.</p> | |
| <p>Art. 73 – Credito di imposta per il Sud</p> | <p>La dotazione del credito di imposta per le aziende del Sud che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive è incrementata di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019, con conseguente rimodulazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020.</p> | <p>Le considerazioni valide in generale si rafforzano nel caso del Mezzogiorno: il credito di imposta è uno strumento sicuramente utilizzabile, ma sconta il grave limite che finisce per favorire le aziende che hanno una disponibilità economica, allargandosi così il gap con chi cerca di resistere alla crisi.</p> |
| <p>Art. 74 – Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno</p> | <p>I programmi operativi nazionali, cofinanziati dal fondo sociale europeo, e i programmi operativi complementari possono prevedere misure per favorire l'assunzione di giovani con meno di 35 anni o di età superiore, ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La misura trova applicazione nel 2018 nelle regioni del Mezzogiorno, isole comprese. In deroga al precedente articolo 16 della presente legge, le azioni possono prevedere una decontribuzione del 100%, entro i limiti di importo annuo. Sono rimodulati i relativi programmi.</p> | <p>La misura già adottata per il 2017 viene ora replicata anche nel 2018. Un primo monitoraggio ha evidenziato un maggiore utilizzo dello strumento per l'assunzione di disoccupati da almeno sei mesi, piuttosto che di giovani. Chiaramente, questa misura è concorrenziale con quella contenuta all'articolo 16, almeno sul 2018.</p> |
| <p>Art. 75 – Integrazione finanziamento aree interne</p> | <p>Il fondo per gli interventi a favore delle aree interne è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per l'anno 2021.</p> | <p>Si tratta di una previsione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.</p> |
| <p>Art. 76 – Fondo imprese Sud</p> | <p>È istituito un fondo denominato Imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle Pmi aventi sede legale e produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il fondo ha</p> | <p>Il fondo dovrebbe favorire la capitalizzazione delle imprese del Mezzogiorno; viste precedenti esperienze, però, un giudizio sull'efficacia si potrà dare soltanto decorso un periodo di prova.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>durata di dodici anni con dotazione iniziale di 150 milioni di euro, dal fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020. La gestione del fondo è affidata ad Invitalia che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno. È possibile sottoscrivere quote aggiuntive del fondo, il quale può investire anche in fondi privati di investimento mobiliare chiuso. È prevista una attività di verifica dei risultati con la Presidenza del consiglio dei ministri, almeno ogni sei mesi.</p> | |
| <p>Art. 77 – Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche al dlgs 127/2015, relativo alla trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Le modifiche interessano l'articolo 1 (soppresso il riferimento a specifiche categorie di contribuenti; il format per la fatturazione elettronica è messo a disposizione per i soggetti residenti o stabiliti; la possibilità di individuare ulteriori format sulla base di quanto riconosciuto in ambito Ue; la trasmissione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo che non sia intervenuta bolletta doganale; soppressione del comma 4 sul confronto con i forum; sulle conseguenze della emissione di fatture con modalità diverse da quella prevista e le relative sanzioni; sulla soddisfazione del principio della conservazione delle fatture elettroniche), all'articolo 2 (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica obbligatoria su cessioni di benzina o gasolio per motori), all'articolo 3 (interamente sostituito, relativo alla tracciabilità dei pagamenti: chi assicura la tracciabilità dei pagamenti su tutte le operazioni superiori a 500 euro si vede ridotti</p> | <p>Il tema del contrasto all'evasione fiscale si affronta rafforzando gli strumenti di controllo, ma anche adottando una riforma equa che ridistribuisca i carichi, sia attenta alle famiglie e valorizzi gli investimenti produttivi che generano benessere ed occupazione.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>di due anni i termini per gli accertamenti Iva e sulle imposte sui redditi), all'articolo 4 (interamente sostituito, relativo alle semplificazioni amministrative e contabili: l'Agenzia delle entrate mette a disposizione una serie di strumenti per i soggetti passivi dell'Iva, esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata), all'articolo 5 (abrogato, cessazione degli effetti premiali) e all'articolo 7 (posticipo al 31 dicembre 2018 dell'abrogazione di alcune norme sulla grande distribuzione). È introdotta una sanzione amministrativa sulle operazioni transfrontaliere (articolo 11 del dlgs 471/1997). Tutte le disposizioni sull'Iva si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'eccezione delle tipologie indicate al comma successivo (benzina e gasolio, subappaltatori e subcontraenti). Alla società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria non si applicano le disposizioni inerenti i vincoli assunzionali (art. 83, comma 15, del dl 112/2008).</p> | |
| <p>Art. 78 - Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali</p> | <p>L'immissione in consumo di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e di altri prodotti da individuare con decreto deve essere preceduta dal versamento dell'Iva con modello F24. Le disposizioni si applicano, a decorrere dal 1° febbraio 2018, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario.</p> | <p>La misura da sé potrebbe non essere sufficiente ad evitare le frodi nel settore.</p> |
| <p>Art. 79 - Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi</p> | <p>È necessaria una autorizzazione preventiva da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel caso di soggetto che intenda avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato ai sensi degli</p> | <p>La misura da sé potrebbe non essere sufficiente ad evitare le frodi nel settore.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>articoli 23 ed 8 del dlgs 504/1995. Per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale. Sono previste delle sanzioni da mille a 10mila euro. È atteso un decreto ministeriale.</p> | |
| <p>Art. 80 – Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità</p> | <p>Le disposizioni sono volte ad agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione. Si procede alla nomina straordinaria e non rinnovabile di massimo cinquanta magistrati ausiliari. Per lo svolgimento di servizio onorario, possono essere chiamati magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni, con una anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni, in possesso di requisiti indicati, che non hanno compiuto 73 anni e che non abbiano ricoperto cariche elettive o di dirigenza politica negli ultimi tre anni. È atteso un decreto ministeriale. Il mandato dura tre anni, non è ammessa la possibilità di svolgere attività di avvocato. Ai magistrati è attribuito un importo omnicomprendivo di mille euro mensili per undici mensilità.</p> | <p>L'iniziativa straordinaria potrebbe essere utile per ridurre il contenzioso, ma non risolve la questione alla fonte: la pendenza dei processi dipende da fattori diversi che vanno dalla difficoltà per l'amministrazione di avere sempre un atteggiamento propositivo con il contribuente alla carenza di personale ad ogni livello.</p> |
| <p>Art. 81 – Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures – Map)</p> | <p>L'Agenzia delle entrate procede a che sia garantita la piena funzionalità delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, nel tempo di quattro anni. È autorizzata l'assunzione di un contingente di funzionari di terza area funzionale nei limiti delle risorse stanziare (1,2 milioni per il 2018, poi a crescere fino a 15 milioni a decorrere dal 2021).</p> | <p>In un'epoca globalizzata caratterizzata dalla presenza di multinazionali, si rende necessaria una azione di attenta valutazione del contesto.</p> |
| <p>Art. 82 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni</p> | <p>Cala da 10mila a 5mila il limite superato il quale la pubblica amministrazione, prima di</p> | <p>L'abbassamento del limite comporterà, verosimilmente, un appesantimento dei termini di</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>procedere al pagamento della somma, procedono ad una verifica su eventuali inadempienze del beneficiario. La disposizione si applica al 1° marzo 2018.</p> | <p>pagamento delle pubbliche amministrazioni. Si ricorda come la pubblica amministrazione è comunque ancora in ritardo nei pagamenti.</p> |
| <p>Art. 83 – Sospensione delle deleghe di pagamento</p> | <p>È aggiunto un comma all'articolo 37 del dl 223/2006, per effetto del quale l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio per un controllo sull'utilizzo del credito. È atteso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> | <p>Giusta l'attenzione ai profili di rischio, ma occorre garantire anche i diritti del contribuente.</p> |
| <p>Art. 84 – Versamento dell'imposta sulle assicurazioni</p> | <p>Il versamento dell'imposta sulle assicurazioni è nel mese di novembre e non di maggio. La percentuale della somma da versare è elevata al 55% per il 2018 e il 2019 e al 70% per gli anni successivi.</p> | <p>La norma di riferimento è contenuta all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 1216/1961.</p> |
| <p>Art. 85 – Interessi passivi</p> | <p>Viene soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 96, comma 2, del Dpr 917/1986, relativo al calcolo del risultato operativo lordo con riferimento ai dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti.</p> | <p>La norma di carattere fiscale, in deroga alla disciplina generale, si applica già con riferimento al 2017.</p> |
| <p>Art. 86 – Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica</p> | <p>Non è dovuta l'imposta per le copie, dichiarate conformi, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica.</p> | <p>La misura serve ad evitare una possibile doppia imposizione fiscale.</p> |
| <p>Art. 87 – Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</p> | <p>Sono prorogate di un anno le norme relative alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni, contenute all'articolo 2, comma 2, del dl 282/2002. Sono fissate all'8% le aliquote sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L'aliquota prevista all'articolo 7, comma 2, è raddoppiata.</p> | <p>Si tratta di misura con carattere fiscale che dovrebbe assicurare nuove entrate.</p> |
| <p>Art. 88 – Regime fiscale dei redditi da capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di</p> | <p>La norma interviene: sulle plusvalenze (art. 68, Dpr 917/1986), con specifico riferimento alla compensazione con le minusvalenze; sulla disciplina</p> | <p>Nella vigente normativa, la ritenuta sugli utili è fissata al 12,5%.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| fuori dell'esercizio dell'attività di impresa | dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e redditi diversi (titolo II del dlgs 461/1997); sulla ritenuta del 26% a titolo di imposta sugli utili (art. 27 del Dpr 600/1973 ; sugli utili da partecipazione con una rimodulazione delle percentuali che concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 47 del Dpr 917/1986). Le disposizioni si applicano ai redditi da capitale a partire dal 1° gennaio 2018; agli altri redditi a decorrere dal 1° gennaio 2019. | |
| Art. 89 – Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G | Al fine di conseguire un miglior utilizzo dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze indicate. Il piano nazionale è adeguato entro il 30 settembre 2018, quando il Mise provvederà all'assegnazione delle frequenze con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità garante adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, tenendo conto degli obiettivi di ridurre i tempi di transizione e di minimizzare i costi per gli utenti finali. Il rilascio dei diritti di trasmissione avviene entro il 28 febbraio 2019, con un periodo di transitorio fino al 30 giugno 2022, sulla base di un calendario stabilito dal Mise. Le procedure di selezione sono avviate entro il 30 settembre 2018. A fronte di una spesa di circa 750 milioni si valutano proventi minimi per 2,5 miliardi di euro. | Occorre prestare la massima attenzione a che la transizione verso la tecnologia 5G non comporti costi rilevanti per il cittadino e per le imprese. Sono state stralciate le misure contenute al comma 11, che modificano il dlgs 104/2010. |
| Art. 90 – Disposizioni in materia di giochi | Viene posticipata al 30 settembre 2018 l'effettuazione della gara per l'attribuzione di 210 concessioni per sale Bingo, con un introito pari a 73 milioni di euro per la proroga ed aumento della somma da | La questione dei giochi continua ad essere trattata in maniera molto evasiva da parte degli attori in campo, con il risultato che negli anni si è assistito ad un proliferare di punti gioco con |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>versare da parte del concessionario in scadenza (art. 1, comma 636, legge 147/2013). Dalla gara sui giochi sono previste entrate per 410 milioni. Le regioni sono tenute ad adeguare le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita.</p> | <p>conseguenze negative sulla parte più debole ed esposta della cittadinanza.</p> |
| <p>Art. 91 – Proroga della disciplina Iri</p> | <p>Le norme contenute ai commi 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 232/2016, relative all'imposta sul reddito d'impresa, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p> | <p>La misura è prevista nella legge di bilancio 2017.</p> |
| <p>Art. 92 – Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili</p> | <p>Il fondo previsto al comma 200, articolo 1, della legge 190/2014, è incrementato di 250 milioni (2018) e di 330 milioni (a decorrere dal 2019).</p> | <p>Si tratta di una norma a copertura.</p> |
| <p>Art. 93 – Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale</p> | <p>Sono apportate alcune modifiche alla legge 147/2013 nella parte relativa all'impiego delle risorse derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotto di 377,8 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 507,8 milioni per l'anno 2020 e per 376,5 milioni a decorrere dal 2021.</p> | <p>La contrazione delle risorse destinate a ridurre la pressione fiscale, in seguito all'attività di contrasto all'evasione fiscale, non è un segnale da accogliere con favore.</p> |
| <p>Art. 94 – Fondi speciali</p> | <p>Si rimanda alle tabelle A e B allegate alla presente legge per la definizione dell'ammontare degli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si intendono approvare nel triennio 2018-2020.</p> | |
| <p>Art. 95 – Fondo investimenti</p> | <p>Il Fondo previsto all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 è rifinanziato con 940 milioni per l'anno 2018, 1.940 milioni per l'anno 2019 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni da 2020 al 2033. Le risorse sono ripartite nei settori di spesa indicati: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, comprese quelle idriche; ricerca; difesa del suolo, dissesto, risanamento ambientale, bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività</p> | <p>Si indicano risorse – molto spostate avanti negli anni, visto che la quota parte più consistente è a partire dal 2020 – e priorità di spesa; sarebbe utile un confronto ed un monitoraggio attento sulla materia.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>industriali ad alta tecnologia e sostegno all'export; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione rischio sismico; riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; infrastrutture e mezzi sicurezza e soccorso; eliminazione barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo. Sono attesi dei Dpcm ed una attività di monitoraggio.</p> | |
| <p>Art. 96 – Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività</p> | <p>È istituito presso il Mise, anche in coerenza con gli obiettivi di Industria 4.0, un fondo per favorire lo sviluppo del capitale immateriale, la competitività e la produttività con una dotazione di 5 milioni per il 2018 e di 250 milioni a decorrere dal 2019, finalizzato a finanziare progetti di ricerca e innovazione. È atteso un regolamento per l'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse.</p> | <p>Si tratta di una misura interessante che, però, sconta un grave limite nella definizione delle risorse. Di fatto, il 2018 sarà un anno di transizione.</p> |
| <p>Art. 97 – Disciplina finanziaria e contabile della Società Rai – Radio televisione italiana spa</p> | <p>Alla Società Rai – Radiotelevisione italiana spa non si applicano le norme di contenimento della spesa di gestione, fermo restando le disposizioni in materia di tetto retributivo.</p> | <p>La norma è destinata a suscitare polemiche, nonostante il riferimento al tetto retributivo. Più in generale, la Rai è una grande azienda, patrimonio di tutti gli italiani e dei suoi lavoratori, per cui sarebbe utile un confronto per capire quali siano le prospettive di crescita.</p> |
| <p>Art. 98 – Liquidazione patrimoni</p> | <p>Si introduce una disciplina valida per la valutazione intermedia della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del dl 78/2010, in attesa della valutazione definitiva da parte del collegio dei periti. Si fa riferimento al Consorzio del Canale Milano Cremona Po.</p> | <p>Si tratta di una norma che gestisce un periodo di transizione.</p> |
| <p>Art. 99 – Equo compenso</p> | <p>La norma è volta a tutelare gli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali convenzionati con imprese bancarie ed assicurative e di imprese non rientranti nella categoria Pmi, le quali regolano unilateralmente le convenzioni stesse. Il compenso si considera</p> | <p>Stralciato</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>equo quando è proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. Sono considerate vessatorie le clausole che comportano uno squilibrio a carico dell'avvocato, con riferimento alla modifica unilaterale del contratto, alla facoltà di rifiutare la forma scritta, alla pretesa di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, all'anticipazione delle spese da parte dell'avvocato, alla pretesa alla rinuncia al rimborso spese, in ordine al minore importo riconosciuto in sede di liquidazione, alla previsione di compensi inferiori sui carichi pendenti in caso di nuova convenzione. La nullità delle clausole vale solo per l'avvocato. È il giudice ad intervenire.</p> | |
| <p>Art. 100 – Strumenti di debito chirografario di secondo livello</p> | <p>È aggiunto un articolo, il 12-bis, al dlgs 385/1993, con il quale si definiscono gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, strumenti come le obbligazioni ed altri titoli di debito emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, con determinate caratteristiche indicate (almeno dodici mesi di durata; strumenti non derivati; documentazione contrattuale puntuale). Anche le Sim, per effetto dell'introduzione dell'articolo 60-bis.4-bis, possono emettere tali strumenti di debito chirografario.</p> | <p>Questa misura ricalca altre simili da prese dai partner europei, in particolare dalla Francia, e che sarà oggetto di una proposta della Commissione Ue. Nelle intenzioni del proponente, dovrebbe servire alle banche come cuscinetto fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior.</p> |
| <p>Art. 101 – Istituto vulcanologia</p> | <p>Per rafforzare la propria attività di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) promuove lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio del territorio. È autorizzata una spesa di cinque milioni di euro a decorrere dal 2018.</p> | <p>Condivisibile la previsione; da valutare la congruità dello stanziamento.</p> |
| <p>Art. 102 – Modifica alla tabella A di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93</p> | <p>Nella tabella viene inserito il riferimento all'Associazione nazionale partigiani cristiani (Anpc).</p> | <p>Stralcio</p> |

| | | |
|--|---|--|
| Art. 103 – Stato di previsione dell'entrata | Si rimanda alla Tabella 1. | |
| Art. 104 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative | Per lo stato di previsione si rimanda alla Tabella 2. | L'importo massimo di emissione di titoli pubblici è stabilito per il 2018 in 55 miliardi. I commi seguenti riguardano Sace e le autorizzazioni ad operare sui diversi fondi. |
| Art. 105 – Stato del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 3. | Si fa riferimento, fra l'altro, agli interventi urgenti nelle aree di crisi siderurgica. |
| Art. 106 – Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 4. | Si autorizzano le compensazioni connesse all'attuazione dei decreti legislativi 149 e 150 del 2015. |
| Art. 107 – Stato del Ministero della giustizia e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 5. | Si fa riferimento alla riassegnazione delle somme versate al Coni per le attività sportive in favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti ed internati. |
| Art. 108 – Stato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 6. | Si fa riferimento alla disponibilità di valuta estera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. |
| Art. 109 – Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 7. | |
| Art. 110 – Stato del Ministero dell'interno e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 8. | Fra le altre cose, si fa riferimento alle spese per la preparazione del Corpo dei vigili del fuoco. |
| Art. 111 – Stato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | Si rimanda alla Tabella 9. | |
| Art. 112 – Stato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 10. | Si fa riferimento, fra l'altro, al numero massimo di ufficiali e degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto, rispettivamente in numero di 270 (di cui 200 in ferma prefissata o in rafferma) e di 136 unità. |
| Art. 113 – Stato del Ministero della difesa e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 11. | È presentato l'elenco del numero massimo degli ufficiali ausiliari di mantenere in servizio come forza media nel 2018, la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie, degli allievi delle scuole sottoufficiali e delle scuole militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, |

| | | |
|--|--|--|
| | | sempre nel 2018. Si richiamano gli accordi Nato nonché gli impegni relativi al Coni. |
| Art. 114 – Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 12. | Fra le altre cose, si presta attenzione al tema del telelavoro. |
| Art. 115 – Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative | Si rimanda alla Tabella 13. | Si fa riferimento alle modalità di pagamento delle retribuzioni, con il sistema cedolino unico, delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. |
| Art. 116 – Stato del Ministero della salute | Si rimanda alla Tabella 14. | |
| Art. 117 – Totale generale della spesa | Viene quantificata la spesa nella misura, per il 2018, di 852.234.316.297 euro (in termini di competenza) e in 869.226.051.445 euro (in termini di cassa). | La spesa in termini di competenza prima cresce e poi cala, mentre quella in termini di cassa cala di 612 milioni nel 2019 e di 6 miliardi nel 2020 (rispetto al 2019). |
| Art. 118 – Quadro generale riassuntivo | Per il quadro generale riassuntivo si rimanda alle tabelle allegate. | |
| Art. 119 – Disposizioni diverse | Si tratta di disposizioni che interessano il Mef. | Fra le altre cose, si prevede la possibilità di utilizzare nell'anno in corso le risorse non impiegate destinate all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia. |
| Art. 120 – Entrata in vigore | Se non diversamente previsto nelle singole disposizioni, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. | |

Tabella allegata all'articolo 36

| <i>Corpo</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>Totale</i> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <i>Polizia di Stato</i> | 100 | 200 | 550 | 551 | 552 | 1.953 |
| <i>Arma dei Carabinieri</i> | 100 | 200 | 618 | 618 | 619 | 2.155 |
| <i>Corpo della Guardia di finanza</i> | 50 | 100 | 325 | 325 | 325 | 1.125 |
| <i>Corpo di Polizia penitenziaria</i> | 50 | 100 | 236 | 237 | 238 | 861 |
| <i>Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> | 50 | 100 | 383 | 383 | 384 | 1.300 |
| <i>Totale</i> | 350 | 700 | 2.112 | 2.114 | 2.118 | 7.394 |